



CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

La Corte di Appello di Caltanissetta

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni	- Presidente rel.
Dott. Cristina Midulla	- Consigliere
Dott. Gabriella Tomai	- Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di ricusazione n. 5/18 Ricus. promosso dall'avv. Giuseppe Lipera quale procuratore speciale di Liberto Giacomo, nato a Niscemi l'1/8/1971 e Liberto Salvatore, nato a Niscemi il 19/3/1985, attualmente sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso la loro abitazione di Niscemi (CL), imputati nell'ambito del procedimento penale n.1878/17 R.G.N.R- n. 126/2018 R.G.T. Gela

La Corte, letti gli atti, sentito il relatore

OSSERVA

In data 15 settembre 2018 l'avv. Giuseppe Lipera, quale difensore e procuratore speciale di Liberto Giacomo e Liberto Salvatore, ha depositato istanza di ricusazione dei giudici Miram D'Amore, Ersilia Guzzetta e Tiziana Landoni, rispettivamente presidente e giudici *a latere* del collegio che tratta il procedimento penale n.1878/17 R.G.N.R- n. 126/2018 R.G. Tribunale di Gela, nel quale i predetti Liberto sono imputati di reati in materia di armi e del delitto di ricettazione.

L'avv. Lipera ha nei seguenti termini dedotto la sussistenza della causa di ricusazione prevista dall'art. 37 lett. b), c.p.p.: <<Ebbene, proprio in occasione della presentazione di un'istanza volta ad ottenere quantomeno l'autorizzazione per gli imputati di recarsi sul posto di lavoro per mantenere loro stessi e le loro famiglie, il Tribunale di Gela, nelle persone dei Giudici indicati in oggetto, ha chiaramente e palesemente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.

In particolare, nel motivare l'ordinanza di diniego del permesso a recarsi sul posto di lavoro, il Tribunale di Gela, si è così espresso: "***considerato anche il comportamento processuale degli imputati, che non hanno fatto alcuna ammissione***"!!

Or, premesso che i LIBERTO si sono sempre protestati innocenti e che l'attività istruttoria lungi dall'aver fornito la prova della loro colpevolezza, si ritiene che il Collegio Giudicante abbia

2/16

indebitamente anticipato un giudizio preconstituito nei confronti degli odierni imputati, prima ancora del termine del processo!

Difatti, l'argomentazione secondo cui non può essere concessa l'autorizzazione perché i LIBERTO non hanno "confessato", è la prova di come il Tribunale sia comunque ormai convinto della colpevolezza degli imputati!>>

Il collegio ritiene l'inammissibilità dell'istanza.

E' costante in giurisprudenza il riconoscimento del carattere rigorosamente formale della dichiarazione di rikusazione. Tale ritualità investe, oltre alla disciplina dei termini, anche l'indicazione dei motivi, l'allegazione delle prove e dei documenti, nonché le modalità della presentazione (vd., ex multis, Cass. n.45429/2003; 38300/2008; 26994/2009), ed è presidiata, in forza del combinato disposto degli art.38, co.3, e 41, co.1, c.p.p. dalla sanzione dell'inammissibilità.

In concreto, l'istanza in esame appare tardiva rispetto alla conoscenza della causa di rikusazione.

E' lo stesso ricorrente, invero, a individuare l'indebita manifestazione di un pregiudizio nell'ordinanza di diniego resa il 25 luglio 2018 dal Tribunale di Gela, che nel negare l'autorizzazione, chiesta dai Liberto a mente dell'art. 284 comma 3 c.p.p., a svolgere attività lavorativa in costanza degli arresti domiciliari, osserva: <<considerato che permangono inalterate, rispetto al giudicato cautelare, le esigenze di cui agli artt.274 e ss c.p.p., in quanto, salva ed impregiudicata ogni distinta valutazione di merito, va rimarcata la circostanza che gli imputati non hanno fornito plausibili spiegazioni in ordine al possesso di un quantitativo considerevole di armi e munizioni, nemmeno nel corso del dibattimento, non fornendo alcuna spiegazione al riguardo; rilevato che l'autorizzazione al lavoro dei soggetti detenuti agli arresti domiciliari non si configura come un diritto e che. la presente istanza costituisce mera reiterazione di altre istanze già rigettate, considerato anche il comportamento processuale degli imputati, che non hanno fatto alcuna ammissione o quantomeno fornito alcuna spiegazione rispetto ai gravi reati loro contestati">>.

In tale cornice, la successiva ordinanza del 12 settembre 2018, resa non già su una richiesta di autorizzazione al lavoro ex art. 284 comma 3 c.p.p. ma su un'istanza di revoca degli arresti domiciliari, non vale a rendere tempestiva la proposizione dell'istanza di rikusazione, atteso che si limita a richiamare il precedente rigetto di "analoghe istanze" sulla premessa che "essendosi formato il giudicato cautelare, non si ravvisano elementi ulteriori nemmeno dedotti, al di là della mera durata della misura, che ne giustificano la revoca".

Non è ozioso rilevare, in ogni caso, che l'intero sviluppo del "considerato", trascritto nell'istanza sino al lemma "ammissione" ("considerato anche il comportamento processuale degli imputati, che non hanno fatto alcuna ammissione o quantomeno fornito alcuna spiegazione rispetto ai gravi reati loro contestati"), appare rientrare nell'alveo di un potere di valutazione del profilo cautelare che non è inibito al giudice del merito, e che, in concreto, non denota un trasmodare del giudizio nella indebita espressione di un pregiudizio.

Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione.

P.Q.M.

la Corte di Appello

visto l'art.41, co.1, c.p.p.

dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dall'avv. Giuseppe Lipera quale procuratore speciale di Liberto Giacomo, e Liberto Salvatore, con dichiarazione depositata il 15 settembre 2018.

Così deciso a Caltanissetta, nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2018

Il Presidente

G. Melisenda Giambertoni

